



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 09/07/2018

FATTO

Nel corso del mese di settembre 2007 parte ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con il primo intermediario – rappresentato, in qualità di mandatario, dal secondo intermediario – estinto anticipatamente con effetto dal mese di luglio 2012;

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso della somma di € 579,31, a titolo di commissioni non godute a seguito dell'estinzione anticipata, oltre interessi e spese legali (quantificate in € 320,00 complessivi).

Il primo intermediario resistente ha rappresentato la propria cancellazione, avvenuta in data 12.05.2016, dagli elenchi previsti ex artt. 106 e 107 T.U.B. (vecchio testo), con conseguente domanda di declaratoria dell'improcedibilità del ricorso.

Il secondo intermediario resistente ha già provveduto, in sede di conteggio estintivo, al rimborso delle commissioni non maturate, secondo quanto contrattualmente previsto. Quanto agli oneri assicurativi non goduti, il secondo intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste della parte ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	57	rate residue	15	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				227,39	47,37	1,52	45,85
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				1.981,36	412,78	22,50	390,28
<i>Premi assicurativi, AL NETTO DELLE IMPOSTE</i>				673,02	140,21	0,00	140,21
Totale							576,34

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della non complessità del ricorso.

Poiché il primo intermediario l'intermediario risulta cancellato, a partire dal 12.05.2016, dagli elenchi previsti ex artt. 106 e 107 T.U.B. (vecchio testo), la domanda di parte ricorrente nei suoi confronti è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del primo intermediario; in parziale accoglimento della domanda nei confronti del secondo intermediario dispone che quest'ultimo corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 576,34, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario soccombente corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA